



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 953 del 21/11/2025

Oggetto:

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE ENTRO LA
CESSAZIONE DA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N.
5507 – DIRIGENTE MEDICO**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bianco Roberto

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazioni n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che:

- con nota prot. n. 35122/2025 il dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5507 – dirigente medico - rassegnava le proprie dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dall'1/09/2025, con rispetto del termine di preavviso, e contestualmente anticipava la richiesta di monetizzazione delle ferie non godute alla data della cessazione;
- con alcune note questa Azienda invitava il dipendente a programmare con il proprio Direttore le ferie residue da godersi prima della cessazione, modificando la suddetta data, per poter usufruire di tutte le giornate di ferie non fruite, vista l'impossibilità per l'Azienda di corrispondere il valore economico delle stesse;
- le suddette indicazioni non sortivano tuttavia alcun effetto e con comunicazioni inviate dal legale di fiducia del dipendente, nel ribadire la suddetta richiesta economica, veniva rappresentata l'impossibilità per il dirigente medico sia di godere delle ferie per la carenza di personale della Struttura di assegnazione sia di posticipare la cessazione, in quanto assunto presso altra Azienda Sanitaria dalla data in questione;

Precisato che alla data di cessazione al dipendente residuavano 51 giornate di ferie, così suddivise: 5 giorni dell'anno 2021, 1 giorno dell'anno 2022, 10 giorni dell'anno 2023, 20 giorni dell'anno 2024 e 15 giorni dell'anno 2025;

Dato atto che:

- l'Azienda, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, invitava il legale di fiducia del dirigente medico a sospendere qualsiasi iniziativa giudiziaria e con nota prot. n. 63025/2025 proponeva, a mero titolo conciliativo, la corresponsione della somma onnicomprensiva lorda di Euro 4.170,53, correlata alla monetizzazione delle ferie residue maturate nel periodo emergenziale (anni 2021 e 2022) e delle ferie maturate e non fruite nell'anno 2025;
- con nota prot. 65721/2025 il legale di fiducia del dirigente medico comunicava all'Azienda l'accettazione, per spirito conciliativo, della proposta transattiva formulata;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;



Considerato che:

- a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale;
- l'attuale giurisprudenza europea (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/01/2024 n. 218/2022), nonché quella italiana prevedono determinati principi in materia di monetizzazione delle ferie non godute;
- presso la Struttura Complessa in questione vi è stata carenza di personale per la nota e perdurante mancanza di medici;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare un contenzioso in sede giudiziaria dall'esito incerto e con un aggravio di costi e vista peraltro la suddetta comunicazione favorevole ad un accordo bonario con adesione del dirigente medico alla proposta transattiva formulata, di procedere a corrispondere a quest'ultimo, con rinuncia al diritto patrimoniale relativo alle giornate di ferie residue non fruite senza altresì alcuna pretesa per spese legali, l'importo concordato onnicomprensivo lordo di Euro 4.170,53, correlato alla monetizzazione delle ferie residue maturate nel periodo emergenziale (anni 2021 e 2022) e delle ferie maturate nell'anno 2025 e non fruite entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

- 1) di procedere a corrispondere, per tutto quanto esposto in premessa, all'ex dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5507 – dirigente medico – l'importo concordato onnicomprensivo lordo di Euro 4.170,53, correlato alla monetizzazione delle ferie residue maturate nel periodo emergenziale (anni 2021 e 2022) e delle ferie maturate nell'anno 2025 e non fruite entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, così come concordato con il legale di fiducia del dirigente medico stesso per una definizione bonaria della controversia, con rinuncia al diritto patrimoniale relativo alle giornate di ferie residue non fruite, senza altresì alcuna pretesa per spese legali;
- 2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 5.517,61, al bilancio corrente, così ripartiti:
Euro 4.170,53 per competenze al conto 3.10.06.08
Euro 992,59 per oneri al conto 3.10.06.18
Euro 354,49 per IRAP al conto 3.30.01.04;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, considerata l'urgenza di corrispondere all'ex dipendente la somma concordata.